



COMUNE DI CASTEL DI IUDICA

REGOLAMENTO

PER LA CONSULTA PER

IL COMMERCIO EL'ARTIGIANATO

ART. 1 – ISTITUZIONE

E' istituita presso il Comune di Castel di Iudica la Consulta Comunale per il commercio e l'artigianato, quale organismo permanente di comunicazione e di raccordo tra le esigenze delle categorie commerciali e artigianali e la Pubblica Amministrazione locale. Decade con l'elezione del Sindaco e del Consiglio Comunale

ART. 2 – FINI

La Consulta collabora con l'Amministrazione Comunale con funzioni propositive, consultive e di studio nella elaborazione di politiche di promozione e di sviluppo delle attività economiche connesse con il settore del commercio e dell'artigianato.

La Consulta:

- È uno strumento di conoscenza delle realtà, dei bisogni locali e delle politiche legate al commercio e all'artigianato;
- Promuove, ricercando anche finanziamenti, progetti, ricerche, dibattiti ed iniziative attinenti il settore del commercio e dell'artigianato;
- Attiva e promuove iniziative per la scoperta, la valorizzazione e il coordinamento delle risorse presenti sul territorio;
- Favorisce il raccordo tra le varie associazioni di categoria e le istituzioni locali;
- Fornisce pareri in merito a strumenti di programmazione nei settori di competenza;
- Propone all'Amministrazione Comunale soluzioni per i problemi che ostacolano lo sviluppo della attività produttive sul territorio;
- Opera con criteri che garantiscano equità, democrazia e trasparenza.

ART. 3 – ORGANI

Sono organi della Consulta: l'Assemblea, il Consiglio e il Presidente.

Ai componenti degli organi della Consulta non è attribuito alcun gettone di presenza per la partecipazione alle sedute. Tutti gli organi decadono insieme con il Consiglio Comunale e sono rinnovati in occasione dell'insediamento di un nuovo Consiglio Comunale.

ART. 4 - L'ASSEMBLEA

L'Assemblea è costituita da tutti i rappresentanti delle attività commerciali e artigianali che manifestano la propria volontà di adesione alla Consulta. La volontà di aderire si può manifestare in qualsiasi momento facendone semplice richiesta al Presidente. Pertanto sarà obbligo degli uffici preposti darne comunicazione scritta tramite lettera semplice, anche trasmessa tramite fax o e-mail certificata. Le adesioni e le eventuali revoche sono oggetto di comunicazione obbligatoria nelle sedute assembleari. Il Consiglio Comunale prende atto dell'istituzione dell'Assemblea e dell'elenco delle imprese aderenti con cadenza annuale quando il Presidente presenta al Consiglio Comunale una breve dichiarazione in merito.

Nelle sedute di prima convocazione l'Assemblea è validamente costituita con l'intervento di almeno la metà più uno dei componenti, o in seconda convocazione entro le successive 48 ore, con i soli componenti presenti. Sono membri di diritto dell'Assemblea, senza diritto di voto, l'Assessore con delega ai settori di competenza della Consulta o, in mancanza, il Sindaco ed due consiglieri uno di maggioranza ed uno di minoranza.

La prima seduta dell'Assemblea è autoconvocata da almeno 5 titolari di attività commerciali e artigianali. Successivamente l'Assemblea è convocata dal Presidente di propria iniziativa oppure su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti, o dell'assessore. La convocazione avviene tramite lettera semplice, anche trasmessa tramite fax o e-mail certificata, con un preavviso di almeno 3 giorni.

ART. 5 - IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea.

Esso è così composto:

- *Sindaco o Assessore o altro delegato del Sindaco – senza diritto di voto.*
- *Presidente dell'Assemblea.*
- *8 membri eletti dall'Assemblea.*
- *Ai componenti si aggiungono un consigliere di maggioranza ed uno di opposizione senza diritto al voto nominato dal/dai capogruppo/i di appartenenza di comune accordo.*

Il Consiglio funge da organo di raccordo e di sintesi di tutte le proposte, provvede all'istruttoria delle proposte di lavoro ed è convocato dal Presidente.

Per ogni seduta del consiglio dovrà essere redatto, a cura di un consigliere scelto all'inizio della riunione, un verbale riportante le presenze ed i contenuti discussi. E' l'organo operativo e ad esso compete

organizzare il programma di lavoro e le proposte che verranno illustrate e, se necessario, approvate dall'Assemblea e poi avanzate agli organi dell'Amministrazione Comunale.

ART. 6 - IL PRESIDENTE

Nella seduta di prima convocazione il consiglio direttivo elegge altresì il proprio Presidente, in base a considerazioni di merito e di competenza. Il Presidente deve essere eletto con la maggioranza assoluta dei partecipanti alla votazione. In caso di mancato raggiungimento della maggioranza richiesta, si procederà a successiva votazione ed il Presidente sarà validamente eletto a maggioranza semplice. Il Presidente riveste la funzione di rappresentanza ufficiale della Consulta nei confronti dell'Amministrazione Comunale e in tutte le sedi in cui si esplica l'attività della Consulta stessa.

Con le stesse modalità la Consulta eleggerà anche un Vice Presidente, che sostituisce il Presidente, in caso di assenza, in tutte le sue funzioni.

ART. 7 – FUNZIONAMENTO

I componenti del Consiglio che non partecipino alle riunioni per tre volte consecutive senza giustificato motivo possono essere dichiarati decaduti. Il primo dei non eletti surrognerà il consigliere decaduto, nella prima seduta dell'assemblea utile. A maggioranza assoluta dell'assemblea può essere chiesta la sfiducia al Presidente in forma scritta e per giustificato motivo che sarà oggetto di diritto della prossima assemblea utile. Sarà pertanto compito del Consiglio Direttivo procedere alla revoca con votazione palese a maggioranza assoluta dell'assemblea e procedere a nuova votazione entro giorni 10 per l'elezione del nuovo presidente. Il consiglio rimane comunque in carica.

Le decisioni del Consiglio e dell'Assemblea della Consulta sono assunte a maggioranza dei presenti. Ogni qualvolta è convocata l'Assemblea è convocato anche il Consiglio direttivo, il Consiglio direttivo, non può riunirsi indipendentemente dall'Assemblea.

ART. 8 – SEDE

La Consulta ha sede presso la residenza municipale del Comune di Castel di Iudica.

ART. 9 – MODIFICHE

Eventuali modifiche al presente regolamento sono proposte dal Consiglio direttivo o da almeno un terzo dei membri dell'Assemblea e la loro efficacia è subordinata all'approvazione da parte del Consiglio Comunale.

ART.10 – AUDIZIONI

Qualora lo ritenga opportuno la Consulta, al fine di una più corretta informazione, può invitare di volta in volta, dipendenti comunali esperti in materia. In casi specifici possono essere invitati anche tecnici con specifiche competenze, rappresentanti di associazioni e/o di enti pubblici. Può inoltre invitare ai propri lavori rappresentanti di organismi associativi e delle forze sociali, politiche ed economiche per l'esame di specifici argomenti in piena autonomia.

ART. 11 – ELEZIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo viene eletto dall'assemblea. Fanno parte dell'Assemblea e hanno diritto al voto, tutti i commercianti ed artigiani in regola con la normativa vigente in materia, che esercitano la propria attività nel territorio del Comune di Castel di Iudica, previa accreditamento presso il competente Ufficio Commercio del Comune che ne verifica i relativi requisiti. Al momento dell'accREDITAMENTO, ogni componente dell'Assemblea può manifestare la propria candidatura al consiglio direttivo. Sono eletti nel consiglio direttivo i primi nove candidati che ottengono il maggior numero di voti. A' parità di voti è eletto il candidato con maggior anzianità di iscrizione presso la competente C.C.I.A.A. Rimane l'obbligo che ogni frazione deve avere almeno un rappresentante all'interno del consiglio direttivo. Solo nel caso di mancato accreditamento da parte della rappresentanza per ogni frazione si procederà come precedentemente citato, venendo eletto chi ha ottenuto maggior numero di voti in generale.

Il presente regolamento entra in vigore dopo 15 giorni dall'approvazione del Consiglio Comunale. Dopo tale termine è possibile procedere alle procedure di accreditamento che avranno la durata di ulteriori 15 giorni. Entro i successivi 15 giorni si stabilirà la data ed il luogo delle votazioni.

ART. 12 – RINVIO

Per quanto non specificato nel presente regolamento valgono le disposizioni di legge e statutarie, in quanto applicabili, vigenti in materia.